



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

Prot. n. 12370 del 22/12/2015

Ordinanza Ingiunzione N. h3 del 22/12/2015

IL SINDACO

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689, recanti modifiche al sistema penale;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n.571;

VISTO ed esaminato il verbale n.700012445979 del 05.05.2015, pervenuto a questo Comune, con il quale la Sezione Polizia Stradale di Enna -, accertava che alle ore 11,30 l'Azienda La Perla Soc. Agricola ARLS, con sede a Tortorici (ME) in C.da Salvo Superiore n.10, con riferimento al trasporto eseguito dall'Autocarro, targato AZ361HA, "ha violato le norme di cui all'art. 5/ 1° - 2° comma del D.L. 151/2007 in quanto quale Azienda proprietaria e detentrica del bovino adulto, identificato con auricolare IT83990227658 codice azienda 099ME015 lo affidava al trasportatore Pagliazzo Nicolò Antonino per lo spostamento da Regalbuto a Tortorici presso l'azienda di cui sopra, sprovvisto della prescritta documentazione nello specifico MOD. modello "4" e del passaporto. La violazione è scaturita a seguito di infrazione contestata il 05/05/2015 con verbale n. 700012445978".

ESAMINATE le memorie difensive del verbale n.700012445978. trasmesse dal trasgressore Sig.Pagliazzo Nicolò Antonino, nato a Floresta (ME) il 12.02.1958 ed ivi residente in via P. Umberto n.177, pervenuti rispettivamente a questo Comune in data 12.06.2015 prot. n.5446;

VISTE che le controdeduzioni della Polizia di Stato di Enna, inerente alle memorie difensive presentate dal trasgressore Sig.Pagliazzo Nicolò Antonino, dove si esprime parere contrario all'accoglimento delle memorie difensive e dove si conferma la validità dei contesti;

VISTO che l'Azienda La Perla Soc. Agricola ARLS, con sede a Tortorici (ME) in C. da Salvo Superiore n.10, non ha presentato entro i 30 (trenta) giorni previsti per legge, scritti difensivi;

VISTA la nota della Sezione Polizia Stradale prot. n. 150009976/30/ID162359/Rep.221.1 del 26.11.2015 con la quale invitava questo Ente Comune, per quanto di competenza, ad emettere Ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art.17 della Legge 24/11/1981 n. 689;

VISTO l'art. 11 della legge n.689/81;

RILEVATA la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14, legge 24 novembre 1981, n.689 e ritenuto fondato l'accertamento;

ORDINA

L'Azienda La Perla Soc. Agricola ARLS, con sede a Tortorici (ME) in C.da Salvo Superiore n.10, di pagare, - con effetto liberatorio:

- La somma di **€.1000,00** per la sanzione amministrativa dovuta relativa alle violazioni di cui al verbale n. **700012445979** del 05.05.2015 entro i termini stabiliti per legge;
- La somma di **€. 11,86** per recupero spese raccomandate;

INGIUNGE

Al medesimo trasgressore di versare l'importo di **€.1011,86** tramite e C/C postale n. **11191947** intestato all'Ufficio di Cassa Regionale – Banco Unicredit indicando nella causale la seguente dicitura:

“ **COMUNE DI CATENANUOVA; Ord. – ing. n. _____ del _____ capitolo 1742**” entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, sotto pena del provvedimento esecutivo con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 27, legge 24 novembre 1981, n.689, in caso di mancato pagamento nei termini fissati dalla presente ingiunzione, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura prevista.

Dell'avvenuto pagamento deve essere fornita prova, presentando copia della quietanza entro 10 giorni dal pagamento, al Settore Amministrativo - Affari Generali di questo Comune, nonché alla Polizia di Stato - distaccamento di Catenanuova.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso presso il Giudice di Pace competente per territorio entro il termine previsto per il pagamento.

Dalla Residenza Municipale, li 22/12/2015



IL SINDACO